Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 11 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 aprile 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1967 registro n. 60 Difesa, foglio n. 193

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOVA Livia in Melis fu Ernesto, nata a Procida il 28 maggio 1890. — Animata da elevati sentimenti patriottici, presa come ostaggio unitamente a tutta la famiglia sotto il pretesto dall'attività partigiana del figlio, sopportava eroicamene lunghi mesi di carcere, tra soprusi e angherie d'ogni genere, senza profferire parola che potesse riuscire utile al nemico. Costantemente minacciata di morte e trattata in modo sempre più inumano ad ogni nuova impresa partigiana, posta di fronte al dilemma di indurre il figlio a presentarsi o di pagare di persona, persisteva nel suo atteggiamento fiero e temerario. Miracolosamente scampata con tutti i suoi alle ire dell'avversario, resta mirabile esempio di donna e madre pronta a tutto dare per la rinascita della Patria. — Spoleto, settembre 1943-giugno 1944.

BRICHETTO Arnaboldi Paolo di Giuseppe, classe 1920, da Milano. — Entrato volontariamente nella organizzazione clandestina per la lotta di resistenza, dava prezioso contributo assolvendo compiti impegnativi e complessi con coraggio, alto senso del dovere, perspicacia, brillante capacità realizzatrice. Varcava più volte la frontiera latore di materiale informativo di eccezionale importanza. Arrestato, dimostrava nel corso di lunghi e insidiosi interrogatori impassibile fermezza ed abilità. Esempio di abnegazione e instancabile attività per la causa della libertà. — Italia settentrionale, settembre 1943-aprile 1945.

CERIANI Ernesto di Giuseppe, classe 1915, da Esine (Brescia). — Giovane ufficiale degli alpini, entrava tra i primi nelle formazioni partigiane. In 15 mesi di dura lotta, a capo di una brigata

partigiana, portava brillantemente a termine molteplici azioni infliggendo all'avversario sensibili perdite. Alto esempio di valore, coraggio e piena dedizione alla causa della libertà. — Bassa Vallecamonica, 1943-1945.

DESSY Lazzaro di Adolfo, classe 1908, da Cagliari. — Ufficiale di S.M. vibrante di passione e di fede, in sette mesi di attività clandestina del Fronte militare di resistenza antinazista dava continua, incessante, prova del suo purissimo spirito militare e del suo fiero carattere di soldato. Inviato per due volte in Alta Italia assolveva difficl compiti d S.M., svolgendo missioni presso le bande partigiane dell'Appennino e del Cadore, rilevando una linea di dfesa in costruzione, prendendo infine, contatti con alti rappresentanti militari. Assunto il comando di una forte banda armata in Roma trasfondeva in essa tutto il suo entusiasmo, facendone, con appassionata, incessante azione di sei mesi, un'organizzazione compatta e vibrante. Nonostante che elementi importanti della sua banda fossero stati arrestati e fucilati e che egli fosse stato condannato a morte in contumacia rimaneva serenamente e coraggiosamente al suo posto di comandante, continuando in pieno la sua opera e riuscendo col suo esempio palese, attivo e generoso a rafforzare la compagine morale del reparto. Coronava, infine, la sua lunga, magnifica e rischiosa attività con la partecipazione alle operazioni per la liberazione di Roma. — Roma, 14 giugno 1944.

MONDUCCI Franco Mario fu Federico, classe 1925, da La Spezia. — Appena ventenne affrontava la dura lotta partigiana con entusiasmo e ardore. Nel corso di un cruentissimo scontro, ferito gravemente cedeva ad un commilitone il mitra che egli non era in grado di maneggiare e pur di contribuire alla lotta continuava a far fuoco con la pistola, rifiutando ogni cura sino al termine del combattimento. Luminoso esempio di amor patrio ed attaccamento alla causa della libertà. — Malavedo (Lecco-Como), 30 ottobre 1944.

SUCCHIELLI Edoardo di Giuseppe, classe 1919, da Civitella in Val di Chiana (Arezzo). — Organizzatore e comandante di reparto partigiano, lo guidava con grande ardimento nelle azioni più rischiose. Durante una azione di blocco stradale, attaccato ripetutamente da soverchianti forze nemiche appoggiate da mezzi corazzati, resisteva impavidamente con i suoi uomini per una intera giornata infliggendo all'avversario sensibili perdite e costringendolo infine a desistere dall'azione dopo aver lasciato sul terreno morti e feriti. — Montaltuzzo, 24 giugno 1944.

ZELLI Ezio di Carlo, classe 1925, da Rivodutri (Rieti). — Graduato della Marina militare, passava tra i primi nelle file partigiane. Durante lo svolgimento di una rischiosa azione a cui si era volontariamente offerto di partecipare, fatto segno a raffiche di mitra da parte nemica, reagiva col suo moschetto fin quando, ferito in varie parti, non si abbatteva al suolo. Nonostante le ferite, lasciava l'infermeria per ricongiungersi, dopo tre giorni di dura marcia, alla propria formazione onde riprendere il suo posto di combattente della libertà. Brillante esempio di attaccamento al dovere e di patriottismo. — Villa Pigione di Leonessa, 19 marzo 1944.

(6370)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. **520**.

Mutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma dall'insegnamento di « Microbiologia » a quello di « Chirurgia plastica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numro 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Parma il 24 novembre 1966, con la quale viene mutata la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, dall'insegnamento di « Microbiologia » a quello di « Chirurgia plastica », fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata in Parma il 22 agosto 1959 ed approvata e resa esecutiva col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 802.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 19. — GRECO

Rep. 409

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 22 agosto 1959 tra l'Università degli studi di Parma e gli Ospedali riuniti di Parma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di « Chirurgia plastica ».

L'anno millenovecentosessantasei, questo giorno ventiquattro del mese di novembre, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Università al civico n. 12, dinanzi a me dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926, consigliere in ruolo dell'Università degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 12 gennaio 1961, n. 23, registro XXX, e alla presenza dei signori:

dott. Franco Quarantelli, nato a Noceto (Parma) il 28 dicembre 1935 e il sig. Ugo Anghinetti, nato a Cortile S. Martino (Parma) il 9 marzo 1912, testimoni idonei ai termini di legge e da me *personalmente* conosciuti, si sono costituiti i signori:

prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Parma a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 1966, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *C*), e

sig. Sergio Passera, nato a Parma il 15 ottobre 1925, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma in conformità alla deliberazione in data 20 ottobre 1966 approvata dal Consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 22 novembre 1966 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *D*),

ed assistito dal direttore amministrativo dell'Ente dottor Pier Luigi Dall'Aglio, nato a Parma il 15 novembre 1908,

Premesso

che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1959 è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra gli Ospedali riuniti di Parma e l'Univer-

sità degli studi di Parma per la istituzione di un posto di professore di ruolo di « Microbiologia » contro l'impegno che il titolare di detto posto assumesse gratuitamente la direzione del laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali riuniti stessi,

che, con effetto dal 31 ottobre 1962, detta cattedra è rimasta vacante essendo stato il suo titolare prof. Antonio Sanna trasferito ad altra cattedra della stessa materia,

che, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti, con sua nota n 3276 del 23 giugno 1966, ha espresso il desiderio di procedere alla istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento di Chirurgia plastica contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione della sezione di Chirurgia plastica degli Ospedali riuniti stessi e ciò in sostituzione del posto di professore di ruolo a suo tempo convenzionato per l'insegnamento di Microbiologia,

che, il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, nella sua seduta del 6 settembre 1966, ha espresso unanime parere favorevole all'istituzione della cattedra convenzionata di cui sopra, di cui si allega copia della deliberazione sotto la lettera *A*) al presente atto perchè ne faccia parte integrante,

che, il Senato accademico dell'Università, nella sua seduta del 20 settembre 1966, ha espresso anch'esso parere favorevole alla stipulazione della convenzione sopra indicata, di cui si allega copia della deliberazione sotto la lettera *B*) al presente atto perchè ne faccia parte integrante,

che, il Consiglio di amministrazione dell'Università, nella sua seduta del 27 settembre 1966 ha approvato lo schema di atto aggiuntivo proposto per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento di Chirurgia plastica, di cui si allega copia della deliberazione sotto la lettera *C*) al presente atto perchè ne faccia parte integrante,

che, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti con suo atto n. 835 del 20 ottobre 1966 approvato dal C.P.A.B.P. nella sua seduta del 22 novembre 1966, ha approvato definitivamente l'accordo di cui in oggetto, di cui si allega copia della deliberazione sotto la lettera *D*) al presente atto perchè ne faccia parte integrante.

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo unico

L'Università degli studi di Parma e gli Ospedali riuniti di Parma, ferme restando le clausole contenute nella convenzione stipulata il 22 agosto 1959 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1959, convengono e stipulano che gli obblighi reciprocamente assunti dalle due parti per il posto di professore di ruolo di Microbiologia si intendono ora riferiti al posto di professore di ruolo di Chirurgia plastica, che ogni clausola della convenzione relativa all'impegno del titolare della cattedra di Microbiologia di dirigere gratuitamente il laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali riuniti di Parma si intende ora riferita alla direzione della sezione di Chirurgia plastica degli Ospedali riuniti stessi.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Parma, sarà registrata in esenzione da tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in unico esemplare.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà la approvazione e istituirà il posto di ruolo.

A richiesta degli interessati io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. due di carta bollata in complessive pagine n. 6 è stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

Firmato: Gian Carlo VENTURINI, Sergio PASSERA, Pier Luigi DALL'AGLIO, Franco QUARANTELLI, Ugo ANGHINETTI, Gian Paolo USBERTI.

Ufficio registro atti civili e successioni di Parma, registrato il 25 novembre 1966 al n. 295, vol. 21-71 ME, mod. I (Atti pubblici). — *Il direttore*: dott. Nestore DE MICHELE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967, n. **521.**

Inclusione dell'abitato di Montaldo Scarampi (Asti) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 32, emesso nell'adunanza del 17 gennaio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montaldo Scarampi, in provincia di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **522.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 96. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

12) Chimica delle sostanze naturali;
13) Complementi di chimica tossicologica;
14) Strutturistica chimica.

Art. 97, relativo alla propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che viene aggiunta la seguente disposizione: « L'esame di strutturistica chimica » non può essere sostenuto se lo studente non ha superato l'esame di « Chimica fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **523**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento di « Diritto coloniale » è soppresso. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Legislazione del lavoro » muta denominazione in « Diritto della previdenza sociale ».

Art. 9. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Diritto privato comparato ». Nello stesso elenco gli insegnamenti complementari di « Geografia ed etnografia coloniale » e di « Legislazione del lavoro » mutano denominazione in « Geografia ed etnografia dei paesi afro-asiatici » e in « Diritto della previdenza sociale ».

Art. 30. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Parassitologia medica;
Clinica delle malattie infettive;
Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Medicina del lavoro;
Puericoltura;
Patologia ostetrica e ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **524**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di: « Storia della lingua latina ».

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

20) Storia della lingua francese;
21) Storia delle tradizioni popolari;
22) Storia di Trieste e della Regione Giuliana.

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

20) Storia della scienza;

21) Filosofia del linguaggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967.

Ripartizione degli utili della Lotteria di « Agnano » svoltasi a Napoli il 2 aprile 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 2 aprile 1966, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

Ente	Quota
1. Dopolavoro Ministeri Finanziari - Roma	18,546795 %
2. Dopolavoro Ministeri Finanziari per la Colonia Marina di Fregene Roma	2.060755 %
3. Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia Presidenza Centrale Roma	2,060755 %
4. Federazione Nazionale della Stampa Italiana Roma	1.030377 %
5. Associazione Centri Sportivi Italiani Roma	2,060755 %
6. C.S.I. Centro Sportivo Italiano - Presidenza Centrale Roma	2,060755 %
7. Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Firenze	0,824302 %
8. Fondazione Giuseppina Saragat - Anzio (Roma)	2,885057 %
9. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Atrani (Salerno)	0,103038 %
10. Associazione Francescana « Pro-Nudis » Napoli, corso Vittorio Emanuele numero 328	0,103038 %
11. Asilo Doposcuola Parrocchiale - in frazione Marsure Aviano (Udine)	0,103038 %
12. Istituto Santa Filomena per le opere assistenziali Napoli	0,103038 %
13. Parrocchia S. Clemente Papa per le opere assistenziali Roma, via dal Sillaro n. 22	0,103038 %
14. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti Venezia, Cannareggio n. 2991	0,824302 %
15. Parrocchia di S. Maria Assunta per le opere assistenziali Altavilla Irpina (Avellino)	0,144253 %
16. Associazione Nazionale Invalidi Civili Ancona	0,123645 %
17. C.I.S.S. Centro Italiano Solidarietà Sociale Ancona	0,288506 %
18. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Agropoli (Salerno)	0,144253 %
19. A.N.I.C.I. Associazione Nazionale Invalidi Civili Comitato Provinciale Avezzano (L'Aquila)	0,288506 %
20. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Bagnacavallo (Ravenna)	0,309113 %
21. Comitato per l'Estate Bagnonese - Bagnone (Massa Carrara)	0,206076 %
22. Istituto E. Vendramini per la scuola materna Bassano del Grappa (Vicenza)	0,267898 %
23. Scuola Materna « Monumento ai Caduti » Bassano del Grappa (Vicenza)	0,144253 %
24. Asilo Parrocchiale San Faustino - Bione (Brescia)	0,144253 %
25. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Bisenti (Teramo)	0,144253 %
26. Pro Loco Blera (Viterbo)	0,103038 %
27. Casa di Riposo « Lyda Borelli » per artisti drammatici italiani Bologna	0,412151 %
28. Centro Italiano Solidarietà Sociale per la Colonia Marina G. Massarenti di Igea Marina Bologna	0,288506 %
29. Asilo Infantile Comunale Briga Novarese (Novara)	0,206076 %
30. Centro Italiano di Solidarietà Sociale Comitato Provinciale Brindisi	0,164860 %
31. Unione Italiana Ciechi Cagliari	0,206076 %
32. Istituto Eucaristico Mercedario - Caltanissetta	0,144253 %
33. Associazione Nazionale Invalidi Civili Campobasso	0,206076 %
34. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Caselle in Pittari (Salerno)	0,103038 %
35. Parrocchia per l'asilo infantile Cavallasca (Como)	0,412151 %
36. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Civitavecchia (Roma)	0,164860 %
37. Casa del Fanciullo - Corleone (Palermo)	0,053363 %
38. Ospedale di Circolo di Desio per la Scuola Infermieri - Desio (Milano)	0,164860 %
39. Amici della Musica Fano (Pesaro)	0,206076 %
40. Asilo Infantile « Mater Domini » - Fondi (Latina)	0,144253 %
41. Asilo « Santarelli » - Forlì	0,412151 %

42. Associazione Nazionale Invalidi Civili Forlì 0,329721 %
43. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale Forlì 0,288506 %
44. Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Forlì . 0,288506 %
45. E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza Frascati (Roma) 0,103038 %
46. A.N.I.C.I. Associazione Nazionale Invalidi Civili Frosinone . 0,206076 %
47. Pro Loco - Gagliole (Macerata) . . 0,164860 %
48. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale Gorizia 0,164860 %
49. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Goro (Ferrara) 0,824302 %
50. Asilo infantile Luisa Cordelli Grotte di Castro (Viterbo) . 0,144253 %
51. Asilo Infantile Invorio Superiore - Invorio (Novara) . 0,412151 %
52. Centro Italiano di Solidarietà Sociale L'Aquila 0,164860 %
53. Associazione Nazionale Invalidi Civili Latina 0,164860 %
54. Orfanotrofio Maschile « Alessandro Manzoni » dell'Opera Beato Don Guanella - Lecco (Como) 0,412151 %
55. Ospedale Civile di Circolo - Legnano (Milano) 0,206076 %
56. Asilo S. Giuseppe da Leonessa Leonessa (Rieti) 0,206076 %
57. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Mesola (Ferrara) 0,412151 %
58. Associazione Nazionale tra gli Anzioni del Ministero delle Finanze Milano 0,206076 %
59. Centro Studi « Achille Grandi » - Milano 0,412151 %
60. Associazione M.S. Previdenza Miglioramenti Vigili del Fuoco Milano 0,144253 %
61. Croce Azzurra San Giorgio Milano 0,144253 %
62. Federazione Autonoma Italiana Venditori Ambulanti Milano . . . 0,206076 %
63. Patronato A.C.L.I. Milano . . 0,412151 %
64. E.C.A. Ente Comunale di Assistenza Mompeo (Rieti) 0,144253 %
65. Ente Comunale di Assistenza - Monterubbiano (Ascoli Piceno) . 0,103038 %
66. Asilo Infantile « Vittorio Emanuele II » Montevarchi (Arezzo) 0,206076 %
67. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Montevarchi (Arezzo) . 0,412151 %
68. Parrocchia S. Giovanni Battista - per le opere assistenziali - Morbegno Sondrio) . 0,206076 %
69. Istituto Eucaristico « Sorelle Sola » Mussomeli (Caltanissetta) 0,103038 %
70. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Napoli 0,164860 %
71. Unione Italiana Ciechi - Napoli . 0,206076 %
72. Associazione Nazionale Invalidi Civili Novara 0,206076 %
73. E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza Pejo (Trento) 0,412151 %
74. C.I.S.S. Centro Italiano Solidarietà Sociale Pescara . . 0,144253 %
75. Unione Italiana Ciechi Pescara . . 0,123645 %
76. Comitato Sociale di Assistenza e Solidarietà Pisa 0,206076 %
77. Unione Librai Pontremolesi Pontremoli (Massa Carrara) . 0,412151 %
78. Giardino d'Infanzia « F. Aporti » - Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) 0,103038 %
79. Associazione Nazionale Invalidi Civili Ravenna 0,288506 %
80. Unione Italiana Ciechi Reggio Calabria . 0,123645 %
81. Centro Educativo Italo - Svizzero - Rimini (Forlì) . 0,309113 %
82. Associazione Italiana del Pedone Utente dei Trasporti Pubblici Roma 0,618226 %
83. Associazione Italiana per l'Educazione Demografica Roma 0,206076 %
84. Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Roma 0,206076 %
85. Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Sub-normali Roma 0,741872 %
86. A.I.T.A.E. Associazione Italiana per la Tutela e l'Assistenza agli Emigrati - Roma . 0,123645 %
87. Associazione Nazionale Invalidi Civili Direzione Generale Roma 1,339491 %
88. Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione Provinciale di Roma Roma . 0,206076 %
89. A.T.A. - Associazione Tutela Abruzzesi Roma . 0,288506 %
90. C.I.S.S. Centro Italiano di Solidarietà Società - Sede Centrale Roma 0,618226 %
91. C.I.F.A.P. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale Sede Centrale Roma 0,618226 %
92. Concorso Nazionale l'Ugoletta d'Oro d'Italia Roma 0,473974 %
93. Centro Studi Economici Sociali per la Regione Laziale Roma, via Federico Cesi n. 30 0,824302 %
94. Corpo Nazionale Giovani Esploratori Roma . 0,494581 %
95. Ente Assistenza Cancerosi Poveri - Roma 0,206076 %
96. I.F.S.A.T. - Istituto per la Formazione Sociale e l'Assistenza Tecnica - Roma, via Monte della Farina n. 64 0,412151 %
97. Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale e l'Assistenza Sociale Roma, via Stamira n. 55 0,412151 %
98. Istituto per gli Studi di Servizio Sociale - Roma, via Arno n. 10 0,288506 %
99. Orfanotrofio di S. Pietro d'Alcantara - Roma . . 0,144253 %
100. Pia Casa « Ambrosini » - per Cieche Adulte - Roma, via delle Calasanziane n. 55 0,164860 %
101. Unione Italiana Ciechi - Sede centrale Roma, via Quattro Fontane n. 147 0,206076 %
102. Associazione Lavoratori della Terra del Vallo di Diano Sala Consilina (Salerno) 0,329721 %
103. Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Salerno 0,206076 %
104. Colonia Convitto « A. De Petri » di Gavinana San Marcello Pistoiese (Pistoia) 1,648604 %
105. E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza - San Pietro al Tanagro (Salerno) . . . 0,206076 %

106. Patronato Scolastico - San Pietro al Tanagro (Salerno) . . . 0,206076 %
107. C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale - Vallo di Diano - San Rufo (Salerno) . . . . 0,206076 %
108. Colonia Centro Italiano Solidarietà Sociale in frazione Santa Maria - Castellabate (Salerno) . . . . 0,288506 %
109. C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Sapri (Salerno) . . 0,288506 %
110. Circolo Culturale « Luigi Settembrini » - Sapri (Salerno) . . 0,206076 %
111. Cronicario per vecchi « Barocci » - Sarsina (Forlì) . . . . 0,144253 %
112. Società Riunite di Pubblica Assistenza « Misericordia e Olmo » - Sarzana (La Spezia) . . 0,103038 %
113. Unione Italiana Ciechi - Sassari, via Quarto n. 5 . 0,123645 %
114. C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Avellino . . . 0,123645 %
115. C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - Telese (Benevento) . 0,123645 %
116. E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza - Tresigallo (Ferrara) . . . . 0,412151 %
117. E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza - Ururi (Campobasso) 0,329721 %
118. Asilo Infantile « Anna Rastelli » - Verucchio (Forlì) . 0,206076 %
119. Istituto Ricovero Vecchi - Verucchio (Forlì) . 0,247291 %
120. Ospedale Civile - Verucchio (Forlì) 0,288506 %
121. Convegno Internazionale Artisti Critici e Studiosi d'Arte - Verucchio (Forlì) . 1,030377 %
122. Unione Sportiva Verucchiese A. Brigi « U.S.V.A.B. » - Verucchio (Forlì) . . 0,206076 %
123. C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Vicenza . 0,144253 %
124. Centro Addestramento del « Villaggio del Ragazzo di Chiavari » - frazione San Salvatore - Cogorno (Genova) 0,824302 %
125. Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Sub Normali - Genova, via Posalunga n. 12 . 0,824302 %
126. Centro Associazione « Regnum Dei » - Genova-Rivarolo, via Carnia n. 15/39 . 0,412151 %
127. Asilo Infantile « Can. Gerolamo Guardone » - Laigueglia (Savona) . 0,412151 %
128. Istituto Salesiano Parificato San Paolo - La Spezia, via Roma n. 138 . 0,412151 %
129. Confraternita di Misericordia - Montalcino (Siena) . 0,412151 %
130. Collegio San Francesco - Recco (Genova) . . 0,412151 %
131. Orfanotrofio Sacro Cuore in frazione San Rocco - Recco (Genova) . . 0,412151 %
132. Centro Assistenza Frontalieri - Ventimiglia (Imperia) . . . . 0,618226 %
133. Circolo « Piero Calamandrei » - Firenze . . . . 0,412151 %
134. Associazione Nazionale tra Invalidi per Esiti da poliomielite - Bologna, via dei Coltelli n. 7/D . . . . 0,206076 %
135. Circolo Ricreativo Culturale Club « 3P » - Bologna, via Riva Reno n. 61 . . . 0,247291 %
136. Ente di Patrocinio e di Assistenza ai Coltivatori Agricoli « E.P.A.C.A. » - Bologna, via Riva Reno n. 61 . . . . 0,329721 %
137. Maestre Pie dell'Addolorata - Scuola Elementare Parificata - Bologna, via Andrea Costa n. 155 . . . . 0,103038 %
138. Istituto Nazionale Istruzione Professionale in Agricoltura I.N.I.P.A. - Bologna, via Riva Reno n. 61 . . . . 0,247291 %
139. Parrocchia « S. Giuseppe Cottolengo » per le opere assistenziali - Bologna . . 0,103038 %
140. Provincia Domenicana « Utriusque Lombardiae » - per le opere assistenziali - Bologna, piazza S. Domenico . . . . . . 0,206076 %
141. Seminario Diocesano - per le opere assistenziali - Camerino (Macerata) . . . 0,206076 %
142. C.I.F. - Centro Italiano Femminile - Catanzaro . . . . 0,206076 %
143. Associazioni Culturali ed Assistenziali della Badia di Cava - Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . 0,618226 %
144. Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - per le opere assistenziali - Cesena (Forlì) . . . . 0,103038 %
145. Consiglio Superiore Toscano della Conferenza di S. Vincenzo - per le opere sociali di assistenza - Firenze, via Venezia n. 14 . . . . 0,824302 %
146. C.I.F. - Centro Italiano Femminile - Forlì . . . . 0,103038 %
147. Istituto Ancilla Domini - Grottaferrata (Roma), via dei Laghi n. 3 . . . . . 0,412151 %
148. Centro di Chirurgia Cardiovascolare degli Ospedali Riuniti per bambini - Napoli 0,206076 %
149. Mostra Internazionale di Arte Sacra - Novara . . . . 0,412151 %
150. A.S.C.I. - Associazione Scautistica Cattolica Italiana - Esploratori d'Italia - Roma, via Pasquale Paolo n. 18 . . . . . 0,824302 %
151. Circolo Culturale « Persona » - Roma, piazza Venezia n. 5 . . . . 1,648604 %
152. Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna - Roma, via Savoia n. 78 . . . . 0,824302 %
153. Istituto Villa Nazareth - Roma, via Domenico Tardini n. 29 . . . . 0,412151 %
154. Parrocchia di S. Maria De Abbatissis - per le opere assistenziali - Serra de' Conti (Ancona) . . . . 0,206076 %
155. Federazione Italiana « Cine Forum » - Venezia, San Marco n. 337/C . . . . . 0,618226 %
156. A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Roma, via Federico Cesi n. 10 8,572741 %
157. Centro di Politica Agraria - Roma, via in Lucina n. 10 . . . . 0,824302 %
158. C.I.R.D. - Centro Italiano Ricerche e Documentazioni - Roma, via della Lungara n. 229 . . . . 2,885057 %
159. E.N.A.C. - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori - Roma, via in Lucina n. 10 . . 7,418718 %
160. Circolo Culturale « E. Granata » - San Fili (Cosenza) . . . . 0,123645 %
161. Noviziato Maria Ausiliatrice - per le opere assistenziali - Castelgandolfo (Roma) 0,082430 %

162. Villaggio dei Ragazzi - Maddaloni (Caserta) . . . 0,206076 %
163. Collegio Salesiano Manfredini - Este (Padova) . 0,103038 %
164. Parrocchia - per l'Oratorio - Acerenza (Potenza) . . 0,412151 %
165. Istituto Canossiano « Figlie della Carità » - Potenza . . . 0,412151 %
166. Parrocchia S. Giuseppe - per l'Oratorio - Potenza . . 0,206076 %
167. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Roma . 0,412151 %
168. Associazione ex Deportati politici nei campi di sterminio nazisti - Torino . . . 0,103038 %

Roma, addì 9 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 303

(6934)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.

Riduzione delle tariffe marittime in applicazione dell'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Decreta:

Art. 1.

Le spedizioni via mare, delle merci di cui al secondo comma del presente articolo effettuate tra i porti nazionali e con destinazione a località comprese nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a fruire, in applicazione dell'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e con le modalità stabilite negli articoli successivi di una riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari al netto delle spese d'imbarco e sbarco e di assicurazione. Per i trasporti effettuati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato tale riduzione si applica sulle tariffe dalle medesime praticate; per quelli effettuati dall'armamento libero le modalità di applicazione della riduzione sono quelle stabilite agli articoli 5, 6, 7 del presente decreto.

L'agevolazione di cui al precedente comma è applicabile ai materiali da costruzione, ai macchinari e a tutto quanto occorre per il primo impianto, la ricostruzione la trasformazione l'ampliamento e l'ammodernamento di: *a*) stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; *b*) ogni altra opera, attrezzatura ed infrastruttura compresa nel recinto di detti stabilimenti.

Sono escluse dalle agevolazioni le merci destinate alla costruzione di opere esterne al recinto dello stabilimento e di quelle interne non adibite al processo produttivo. Sono altresì esclusi dal beneficio i veicoli, gli arredamenti non incorporati, i mobili e le altre attrezzature non impiegate stabilmente nel processo tecnico produttivo.

Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano anche alle tariffe per il traghettamento di mezzi gommati che trasportano per conto di una singola impresa, ammessa ai benefici, limitatamente alle merci di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le imprese le cui opere rispondono ai requisiti stabiliti dall'art 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per l'ammissione a finanziamenti a tasso agevolato ed ai contributi alle iniziative industriali.

La richiesta di ammissione a godere dell'agevolazione deve essere presentata alla Cassa del Mezzogiorno con la indicazione del provvedimento di ammissione a godere delle altre agevolazioni di cui all'art. 12, o con la documentazione che comprovi la esistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

In esito alla valutazione delle ammissibilità dell'impresa a godere della riduzione tariffaria, la Cassa del Mezzogiorno rilascerà all'impresa buoni di sconto con indicazione specifica delle merci da trasportare e dei porti di arrivo di dette merci; questi saranno esclusivamente i porti più vicini agli stabilimenti cui le merci sono destinate.

La riduzione tariffaria sarà praticata dietro presentazione al trasportatore marittimo dei buoni di sconto di cui al precedente comma.

I buoni sconto di cui ai precedenti capoversi del presente articolo avranno durata massima di dodici mesi ed entro tale termine dovranno essere utilizzati.

L'ammissione a godere della tariffa ridotta potrà essere revocata in ogni momento se l'impiego dei materiali trasportati non risulti conforme a quanto dichiarato nelle domande di ammissione. L'impresa in quel caso sarà tenuta al rimborso, nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, di una somma corrispondente alla differenza tra la tariffa ordinaria ed il prezzo effettivamente pagato.

Art. 3.

Le società di navigazione sovvenzionate stipuleranno convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno, per il rimborso delle differenze fra il prezzo di tariffe ordinarie e quello praticato. Tratterranno la matrice del buono sconto ad esse presentato dalle aziende per conto delle quali viene effettuato il trasporto delle merci, nonchè una figlia o matrice del documento da esse rilasciato per il trasporto stesso, per trasmettere entrambi i documenti alla Cassa del Mezzogiorno che, sulla base degli stessi, effettuerà il rimborso della differenza fra il prezzo di tariffa ordinaria e prezzo pagato.

Il documento che le Compagnie trasmetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno conterrà elementi che consentano di individuare le merci trasportate.

Art. 4.

In conformità della convenzione di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle Compagnie la differenza fra prezzo praticato e tariffa ordinaria: tale rimborso verrà effettuato alla fine di ogni semestre **a partire dal 30 giugno 1965;** anticipa-

zioni su tali somme potranno essere corrisposte dalla Cassa non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio di ciascun semestre.

Art. 5.

Per i trasporti di cui all'art. 1, le ditte armatoriali non sovvenzionate concluderanno con la Cassa del Mezzogiorno apposite convenzioni in virtù delle quali la Cassa del Mezzogiorno rimborserà alle stesse la differenza tra tariffe e noli di mercato e tariffe e noli effettivamente praticati, quando la differenza stessa non superi il 5% del nolo di mercato.

Le modalità per l'accertamento delle tariffe e dei noli di mercato sono quelle che verranno concordate in sede di convenzione. Le modalità per il rimborso ai trasportatori, saranno analoghe a quelle sopra contemplate per le società sovvenzionate, e comunque saranno regolate nelle convenzioni che verranno stipulate.

Art. 6.

Saranno ammesse a stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 le ditte armatrici di navi nazionali.

Art. 7.

Quanto contenuto nei precedenti articoli si intende riferito sia ai trasporti di carichi parziali, sia ai noleggi di navi a carico completo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 155

(7205)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Quinta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Visti i propri decreti, rispettivamente in data 30 settembre 1966, 23 novembre 1966, 1° febbraio 1967 e 1° marzo 1967, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1967, con il quale è stato determinato in L. 85.000.000 — per il 1967 — la quota parte da prelevare dal gettito dell'addizionale dell'1 %, applicata sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro, a norma degli articoli 14 e 15, della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Considerato che sono state accertate entrate in misura superiore a quelle previste nel bilancio di previsione predetto;

Considerato che è necessario integrare alcuni stanziamenti di bilancio in relazione ad una maggiore entità delle spese ad essi inerenti, avvalendosi anche delle economie che si prevede verranno conseguite su altri capitoli di spesa;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67, della Gestione principale del F.A.P.L., sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo II. — *Entrate straordinarie*

In aumento:				
Cap. 6. — Contributi ed erogazioni effettuati da privati enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n 264)	L.	51.000.000		
Cap. 10. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264	»	41.000.000		
Cap. 11. — Entrata per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse, art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	»	15.000.000		
	L.	107.000.000		
In diminuzione:				
Cap. 7. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (legge 19 gennaio 1963, n. 15, articoli 14 e 15)	»	15.000.000		
Totale aumento entrate straordinarie			L.	92.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

In diminuzione:		
Cap. 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	L.	40.000.000

Cap. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione .	L.	40.000.000	
Cap. 5. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	»	15.000.000	
Totale diminuzione spese ordinarie		L.	95.000.000
Totale disponibilità . . .		L.	187.000.000

In aumento:

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	L.	140.000.000	
Totale aumento spese ordinarie .		L.	140.000.000

Titolo II. — *Entrate straordinarie*

Cap. 9. — Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	L.	47.000.000	
Totale aumento spese straordinarie		L.	47.000.000
Totale generale aumento delle spese		L.	187.000.000

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Viganò (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Viganò (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viganò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè considerato che il territorio del comune di Viganò concorre a costituire quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che nel Comune in argomento, come in quelli ad esso adiacenti, formano come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che permettono il godimento di dette bellezze, tra cui un'estesa veduta della Brianza centrale, delle Prealpi comasche e delle Alpi Levantine e, inoltre, detto territorio forma un'unità paesistica con quelli dei comuni di Barzanò e Sirtori, possedendone le medesime caratteristiche geologiche, botaniche ed etniche;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Viganò ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Viganò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1967

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *novembre* 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, n. 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964 alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico n. 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Comune di Viganò - Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione delibera con voto favorevole di tutti i membri ordinari presenti, l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Viganò, delimitato come segue:

nord: dalla linea di confine del comune di Sirtori;
est: dalla linea di confine del comune di Perego;
sud: dalla linea di confine dei comuni di Missaglia e Monticello Brianza;
ovest: dalla linea di confine del comune di Barzanò.

(7068)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Santuario di Caravaggio, sita nell'ambito del comune di Caravaggio (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1959, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del viale di accesso al Santuario di Caravaggio, sita nel Comune omonimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata ridotta l'estensione del vincolo, in accoglimento del ricorso al Governo prodotto dall'Amministrazione dell'Ospedale civile proprietario dei terreni vincolati;

Tenuto presente che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1965, nel prendere in considerazione l'interesse paesistico del complesso circostante il Santuario di Caravaggio, ne ha rilevato il carattere di quadro naturale, nel cui contesto gli aspetti di valore estetico tradizionale, la flora e le visuali libere si inscriscono quali componenti essenziali, proponendo pertanto l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, nn. 3) e 4) della legge sopracitata, oltre che alle aree libere circostanti il Santuario anche a quelle adiacenti il vialone di accesso, nel modo che segue:

da Porta Nuova, per i primi 150 metri, il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 50 metri ciascuna a partire dall'asse del viale stesso; indi da questo punto sino all'incrocio con il passaggio a livello ferroviario il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 100 metri ciascuna; dal passaggio livello ferroviario sino alla cancellata del Santuario il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 150 metri ciascuna; indi nel prolungamento ideale dell'asse del viale nella zona del Santuario, il vincolo comprenderà due strisce per parte di metri 200 ciascuna sino a raggiungere il confine con il comune di Misano Gera d'Adda;

Che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caravaggio, senza che alcuna opposizione sia stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che la proposta di vincolo è compatibile con gli effetti del decreto presidenziale sopracitato, vertendo la proposta stessa sulla tutela di un quadro naturale obiettivamente accertato e del tutto diverso nella sua configurazione reale ed estetica da quello che in precedenza era stato preso in considerazione rispetto al viale di accesso al Santuario;

Riconosciuto che la zona predetta riveste notevole interesse pubblico costituendo un complesso paesistico di valore unitario, al quale il caratteristico aspetto del Santuario col porticato che abbraccia una vastissima zona in forma di croce al cui centro è collocata la Basilica Pellegriniana — peraltro sottoposta a tutela monumentale — conferisce una particolare suggestione, e rende inscindibili dal contesto le aree libere circostanti il Santuario stesso e quelle adiacenti il vialone di accesso, costituito da doppi filari di annosi alberi; sul quadro naturale domina incontrastata la cupola, caratterizzandone le visuali più importanti, tal che l'aspetto di valore estetico e tradizionale, gradatamente costituitosi attraverso la perfetta fusione dell'opera dell'uomo con la natura, comporta che venga mantenuto integro l'intero complesso;

Decreta:

La zona come sopra descritta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nn. 3) e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Caravaggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale n. 3 dell'adunanza del 26 maggio 1965

L'anno 1965 addì del mese di maggio, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata numero 3349/16 maggio corr. anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

CARAVAGGIO (Bergamo) - Revisione del vincolo del vialone e applicazione del vincolo nei riguardi delle aree adiacenti il Santuario.

(*Omissis*).

La Commissione delibera l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 nn. 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulle aree adiacenti il Santuario di Caravaggio, insigne monumento già sottoposto alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e sul vialone di accesso nel modo che segue:

da Porta Nuova, per i primi 150 metri, il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 50 metri ciascuna a partire dall'asse del viale stesso; indi da questo punto sino all'incrocio con il passaggio a livello ferroviario il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 100 metri ciascuna; dal passaggio a livello ferroviario sino alla cancellata del Santuario il vincolo comprenderà due strisce laterali della larghezza di 150 metri ciascuna; ora pensando di prolungare idealmente l'asse del viale nella zona del Santuario, il vincolo comprenderà infine due strisce per parte di m. 200 ciascuna sino a raggiungere il confine con il comune di Misano Gera d'Adda.

(*Omissis*).

(6851)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto n. 500 del 7 ottobre 1964, con il quale la Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale Fratta Todina - confine con la provincia di Terni;
Visto il voto n. 502 del 18 aprile 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;
Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di chilometri 5+220 può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale Fratta Todina - confine con la provincia di Terni, di km. 5+220 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6953)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Oristano (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;
Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Oristano (Cagliari);
Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Oristano (Cagliari) come segue:

Direzione di atterraggio: 134° - 314°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 10,50 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S. E.: mt. 10,00 s.l.m.;
Testata N. O.: mt. 11,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Mantova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;
Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Mantova;
Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Mantova come segue:

Direzione di atterraggio: 35° - 215°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 15,67 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N. E.: mt. 16,45 s.l.m.;
Testata S. O.: mt. 16,75 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pontecagnano (Salerno).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;
Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione

e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pontecagnano (Salerno) come segue:

Direzione di atterraggio: 55° - 235°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 32,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N. E.: mt. 40,00 s.l.m.;

Testata S. O.: mt. 29,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7275)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto del comune di Limone Piemonte (Cuneo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 marzo 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della frazione Limonetto, sita nel territorio del comune di Limone Piemonte (Cuneo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Limone Piemonte;

Esaminate le opposizione presentate, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Basso Sebastiano e altri; Tosello Giacomo, Francesco e Pietro, Tosello Bartolomeo, Tosello Agostino, Carniglia Giuseppe, Bottero Venanzia. Chiarpenello Giovanni, Bonetto Agostino e da parte del sindaco di Limone Piemonte e dell'Associazione « Pro-Limonetto », che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta particolari e notevoli caratteristiche di quadro naturale per l'armonica composizione del paesaggio di fondo valle, circondato da una splendida cornice di montagne e ravvivato e qualificato dalla presenza del piccolo gruppo di case della frazione Limonetto, di tipico carattere alpino sia per struttura urbanistica sia per colore;

Decreta:

La zona della frazione Limonetto sita nel territorio del comune di Limone Piemonte (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo da oriente: strada provinciale fino al ponte sul torrente Vermenagna proseguendo poi lungo la sponda destra fino all'incontro fra il torrente e la linea divisoria fra le particelle 226-234 del foglio n. 50. Prosegue verso occidente seguendo le linee fra le particelle 226-227 a nord e 233-230-229 a sud. Taglia la strada vicinale della Draie e prosegue secondo la linea di confine fra le particelle 219-221 a nord e 217-216-348 a sud fino alla strada di Serre Boscarot che percorre verso occidente fino al piccolo rivo anonimo nei pressi di Tetti Virulà (foglio n. 51). Prosegue verso nord est lungo il rio stesso fino all'incontro con il torrente Vermenagna. Da qui scende verso sud fino all'incontro con il confine fra le particelle 229-230 del foglio n. 44.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Limone Piemonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo

Verbale della riunione del 17 *marzo* 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì 17 del mese di marzo, alle ore 10,30, previa regolare convocazione, si è riunita in Limone Piemonte, presso il palazzo comunale, in una sala

g. c., la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l'esame del seguente oggetto iscritto all'ordine del giorno:

LIMONE PIEMONTE: frazione Limonetto - Imposizione vincoli.

(*Omissis*).

La Commissione decide di proporre l'inclusione della zona in questione nell'elenco dei complessi paesistici da sottoporre alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Commissione passa quindi a delimitare il perimetro della zona da sottoporre a vincolo, perimetro che risulta così definito:

« Partendo da oriente: strada provinciale fino al ponte sul torrente Vermenagna proseguendo poi lungo la sponda destra fino all'incontro fra il torrente e la linea divisoria fra le particelle 226-234 del foglio n. 50. Prosegue verso occidente seguendo le linee fra le particelle 226-227 a nord e 233-230-229 a sud. Taglia la strada vicinale della Draie e prosegue secondo la linea di confine con le particelle 219-221 a nord e 217-216-348 a sud fino alla strada di Serre Boscarot che percorre verso occidente fino al piccolo rivo anonimo nei pressi di Tetti Virulà (foglio n. 51). Prosegue verso nord-est lungo il rio stesso fino all'incontro con il torrente Vermenagna. Da qui scende verso sud fino all'incontro con il confine fra le particelle 229-230 del foglio n. 44.

(*Omissis*).

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del versante interno del cratere di Agnano e della zona degli orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani », in comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del versante interno del cratere di Agnano a valle della costa S. Domenico e la zona degli orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani », comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Napoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico la prima — quella del cratere di Agnano — perchè forma un quadro naturale particolarmente suggestivo in quanto nell'ambito dell'eccezionale ambiente naturale della conca, assume straordinaria efficacia il pendio verde che forma l'impluvio del catino vulcanico componendo i fondali di tutti i quadri fruibili dai punti di vista della strada degli Astroni e dell'Ippodromo; la seconda zona — gli orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani » — perchè costituiscono un quadro naturale di particolare bellezza e parte integrante dei quadri panoramici già sottoposti a vincolo, inoltre è possibile goderne la vista da numerosi belvederi accessibili al pubblico, in particolare dai belvederi della collina dei Camaldoli, dal Vomero a « I Guantai » con il complesso degli orli craterici dei campi Flegrei sullo sfondo delle isole di Procida e di Ischia e della pianura di Cuma;

Decreta:

La zona del versante interno del cratere di Agnano a valle della costa S. Domenico e quella degli orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani », site nel territorio del comune di Napoli hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente;

versante interno del cratere di Agnano: la zona ha per confine su ogni lato il limite della località già vincolata, dalla costa S. Domenico alla strada terme di Agnano-Grotta del Cane-Cappella Monte S. Angelo;

orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani »: confine con il comune di Pozzuoli in corrispondenza degli « Astroni », con il comune di Quarto, con il comune di Marano fino alla località Palermo linea parallela alla via Guantai distante m. 50 dal ciglio stradale in direzione N.-E. fino all'inizio della strada i Guantai-Nazareth, limite della zona già vincolata fino al ponte di Soccavo, strada provinciale della Montagna Spaccata attraverso l'abitato di Soccavo fino alla Cupa di Pianura, strada carrareccia della Cupa di Pianura alla masseria Pignatiello, carrareccia dalla masseria Pignatiello alla masseria del Monte e dalla masseria del Monte a casa Cannavino e a S. Rocco di Pianura, linea retta da S. Rocco a Casella Rossa, da Casella Rossa a Codacavallo e da Codacavallo a Torciolano, sentiero da Torciolano a masseria monte Oliveto, carrareccia dalla masseria monte Oliveto alla provinciale della Montagna Spaccata in località Cancello, provinciale della Montagna Spaccata da Cancello a Tavernola, strada carrareccia da Tavernola a Pigna S. Nicola, limite della zona già vincolata fino al confine con Pozzuoli. Da questa zona in località « I Pisani » è tolta la parte pianeggiante del fondo cratere, secondo le seguenti delimitazioni:

Linea ferroviaria SEPSA dalla stazione di Pisani al ponte sulla provinciale della Montagna Spacata, linea parallela alla strada provinciale distante dal ciglio stradale 50 metri in direzione N.-E. fino alla strada per la masseria S. Antonio, carrareccia a sentieri da masseria S. Antonio a Casa Cancello a masseria Spadari e Calao fino alla linea ferroviaria SEPSA.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo

comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli

Verbale n. 21 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore diciassette e trenta in Napoli e negli uffici della Soprintendenza ai monumenti della Campania, previa convocazione nei modi di legge si è riunita la Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per discutere sui seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) NAPOLI - Orli craterici degli Astroni-Agnano e dei Pisani - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

(*Omissis*).

La Commissione all'unanimità delibera l'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 (4 e 3) della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulle seguenti località:

(*Omissis*).

3) NAPOLI - Versante interno del cratere di Agnano a valle della costa S. Domenico.

Delimitazione: la zona ha per confine su ogni lato il limite della località già vincolata, dalla costa S. Domenico alla strada terme di Agnano-Grotta del Cane-Cappella Monte S. Angelo.

Detta zona risulta rappresentata sulla planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione del vincolo:

Nell'ambito dell'eccezionale ambiente naturale della conca di Agnano assume straordinaria efficacia il pendio verde che forma l'impluvio del catino vulcanico componendo i fondali di tutti i quadri fruibili dai punti di vista della strada, degli Astroni e dell'Ippodromo.

La località è parte integrante di un ambiente solo in parte vincolato e che presenta i caratteri di unità e continuità.

4) NAPOLI - Orli craterici degli « Astroni » e de « I Pisani ».

Delimitazione: confine con il comune di Pozzuoli in corrispondenza degli « Astroni », con il comune di Quarto, con il comune di Marano fino alla località Palermo linea parallela alla via Guantai distante m. 50 dal ciglio stradale in direzione nord-est fino all'inizio della strada i Guantai-Nazareth, limite della zona già vincolata fino al ponte di Soccavo, strada provinciale della Montagna Spaccata attraverso l'abitato di Soccavo fino alla Cupa di Pianura, strada carrareccia della Cupa di Pianura alla masseria Pignatiello, carrareccia dalla masseria Pignatiello alla masseria del Monte e dalla masseria del Monte a Casa Cannavino e a S. Rocco di Pianura, linea retta da S. Rocco a Casella Rossa, da Casella Rossa a Codacavallo e da Codacavallo a Torciolano, sentiero da Torciolano a masseria monte Oliveto, carrareccia dalla masseria monte Oliveto alla provinciale della Montagna Spaccata in località Cancello, provinciale della Montagna Spaccata da Cancello a Tavernola, strada carrareccia da Tavernola a Pigna S. Nicola, limite della zona già vincolata fino al confine con Pozzuoli. Da questa zona in località « I Pisani » e tolta la parte pianeggiante del fondo cratere, secondo le seguenti delimitazioni:

Linea ferroviaria SEPSA dalla stazione di Pisani al ponte sulla provinciale della Montagna Spaccata, linea parallela alla strada provinciale distante dal ciglio stradale 50 metri in direzione nord-est fino alla strada per la masseria S. Antonio, carrareccia a sentieri da masseria S. Antonio a Casa Cancello a masseria Spadari e Calao fino alla linea ferroviaria SEPSA.

Detta zona risulta rappresentata sulla planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione del vincolo:

Le zone costituiscono parte integrante di bellezze naturali panoramiche già in parte sottoposte a vincolo e di punti belvedere accessibili al pubblico in particolare dai belvederi dalla collina dei Camaldoli se ne ha la vista per un angolo di 270 gradi, dal Vomero a « I Guantai » con il complesso degli orli craterici dei Campi Flegrei sullo sfondo delle isole di Procida e di Ischia e la pianura di Cuma.

Le stesse località belvederi assumono le caratteristiche di quadri naturali dalla strada Pianura-Marano, verso Pianura, verso i Campi Flegrei e verso i Camaldoli.

La località « I Pisani » è costituita da uno dei crateri flegrei che conservano ancora intatta la loro orografia e la loro tipica vegetazione.

(7070)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa Idroelettrica del Soleo « V. Castagnino », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693899 dell'11 agosto 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Idroelettrica del Soleo « V. Castagnino », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa idroelettrica del Soleo « V. Castagnino », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'Impresa idroelettrica del Soleo « V. Castagnino », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa idroelettrica del Soleo « V. Castagnino », con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di una variante di strada in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 30 dell'8 novembre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Macerata ha deliberato di classificare tra le provinciali la variante della strada provinciale Pioraco - Sefro della lunghezza di metri 90 nell'abitato del comune di Pioraco e di declassificare il vecchio tratto di strada provinciale attraversante l'incasato di Borgo Rossini a Pioraco, che ha inizio alla progressiva 0+100 della strada provinciale Pioraco - Sefro all'altezza dell'ingresso al fabbricato adibito a bagni pubblici per una lunghezza di metri 108, la quale diventa comunale a tutti gli effetti;

Visto il voto n. 634 del 18 aprile 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha espresso il parere che la variante in parola sia da classificare tra le provinciali e che il tratto dismesso sia da declassificare da provinciale a comunale;

Ritenuto che la variante della strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 0+090 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Ritenuto che tale variante non altera i capisaldi della strada cui afferisce e che pertanto per il tratto dismesso si applica l'art. 6 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la variante della strada provinciale Pioraco - Sefro nell'abitato del comune di Pioraco, di km. 0+090 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6956)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Autorizzazione all'esercizio del ramo vita alla Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per

l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta Rappresentanza:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa R1 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa R3 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa III, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa V, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga in un determinato periodo di tempo;

Valori di opzione per la conversione in capitale delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendite di capitali esigibili a scadenza.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(7162)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Modifica delle formule, per gli atti dello stato civile 150 e 151, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958 e istituzione delle nuove formule 150-bis e 151-bis.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 e 26 dell'Ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 431, concernente « Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale »;

Decreta:

Nelle formule 150 e 151, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958, le parole: « Decreto della Corte di appello di . . . . », sono sostituite con le seguenti: « Decreto del Tribunale di . . . . . » o, quando ne ricorra l'ipotesi, « Decreto del Tribunale per i minorenni di . . . . . ».

Sono stabilite le seguenti due formule per l'adozione speciale:

Form. 150-*bis*. — Annotazione di adozione speciale (nei riguardi dell'adottato).

. . . . . . è stat . . adottat . . da . . . . . .
. . . . . e da . . . .
ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431, art. 4 (Decreto del Tribunale per i minorenni di . . . . in data . . . . . . trascritto nei registri di nascita del Comune di . . . . . . Anno . . . . Parte . . . . Serie . . . . N. . . . .).

. . . . lì . . . .

L'Ufficiale dello stato civile

Form. 151-*bis*. — Annotazione di adozione speciale (nei riguardi dell'adottante).

. . . . ha adottato . . . .
. . . .
ai sensi della legge 5 giugno 1967, n 431, art. 4 (Decreto del Tribunale per i minorenni di . . . . in data . . . . trascritto nei registri di nascita del Comune di . . . . Anno . . . Parte . . . Serie . . . N. . . . .).

. . . . lì . . . .

L'Ufficiale dello stato civile

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: REALE

(7489)

DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanita di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, Div. 3/1, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Vista la lettera in data 29 maggio 1967, n. 6977, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede provinciale di Novara, comunica che, a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dott. Guglielmo Lavatelli, viene designato, quale rappresentante dello Istituto stesso in seno al predetto Consiglio, il dott. Antonio Giuliodibari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Giuliodibari, capo ufficio sanitario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede provinciale di Novara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Guglielmo Lavatelli, collocato in pensione per raggiunti limiti di età.

Novara, addì 15 giugno 1967

Il prefetto: VILLA

(6964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia dell'arte medioevale e moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Storia dell arte medioevale e moderna », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7501)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1967, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 295, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Fabrizio Niccolai Gamba Castelli avverso il decreto ministeriale in data 15 luglio 1964, con il quale era stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona boschiva sita nel comune di Palaia (Pisa).

(7216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa « Alleanza Provinciale Cooperative Agricole - A.P.C.A. », con sede in Bari, costituita per rogito Fiaschetti in data 20 settembre 1960 rep. 23502;

2) Società cooperativa edilizia « S. Bartolomeo », con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 21 dicembre 1964, rep. 103444;

3) Società cooperativa edilizia « Esmeralda », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 10 giugno 1964, rep. 54422;

4) Società cooperativa « La Popolare », con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Proto in data 29 aprile 1945, rep. 2995;

5) Società cooperativa edilizia « Nostra Domus », con sede in Alife (Caserta), costituita per rogito Gaudio in data 1° ottobre 1962, rep. 17301;

6) Società cooperativa « Assegnatari Riforma Fondiaria - Barco », con sede in contrada Cupone di Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 22 marzo 1961, rep. 64709;

7) Società cooperativa edilizia « Stella Maris », con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 23 luglio 1959, rep. 7598;

8) Società cooperativa edilizia « EDILPOL », con sede in Foggia, costituita per rogito Caggianelli in data 27 settembre 1954, rep. 21740;

9) Società cooperativa edilizia « Domus A.C.L.I. », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 27 aprile 1964, rep. 23194;

10) Società cooperativa edilizia « Nazario Sauro », con sede in Foggia, costituita per rogito Trojano in data 10 agosto 1954, rep. 5906;

11) Società cooperativa edilizia « Postelegrafonici (C.E.P.) », con sede in Foggia, costituita per rogito Pepe in data 26 febbraio 1948, rep. 15750;

12) Società cooperativa edilizia « Artedile », con sede in Foggia, costituita per rogito Caggianelli in data 1° luglio 1948, rep. 13383;

13) Società cooperativa « Ippo Auto Trasporti S.C.I.A.T. », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 28 marzo 1952, rep. 7057;

14) Società cooperativa edilizia « Villa Cinthja », con sede in Foggia, costituita per rogito Pennacchio in data 18 aprile 1958, rep. 23298;

15) Società cooperativa edilizia « Elettra », con sede in Foggia, costituita per rogito Delfino in data 9 luglio 1962, rep. 24164;

16) Società cooperativa agricola « La Ortofrutticola Dauna », con sede in Foggia, costituita per rogito Salerno in data 20 gennaio 1964, rep. 135;

17) Società cooperativa edilizia « COGAS », con sede in Foggia, costituita per rogito Tagliaferri in data 13 giugno 1954, rep. 308;

18) Società cooperativa produzione e lavoro « Agrindustria (ACLI) Lucera », con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Grasso in data 12 aprile 1954, n. 237;

19) Società cooperativa edilizia « S. Giorgio », con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Fortunati in data 17 giugno 1964, rep. 8028;

20) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Combattenti e Reduci », con sede in Orsara di Puglia (Foggia), costituita per rogito Toriello in data 6 marzo 1955, rep. 8217;

21) Società cooperativa produzione e lavoro fra muratori ed affini « Lo Sperone », con sede in Peschici (Foggia), costituita per rogito di Sabato in data 23 agosto 1951, rep. 3112;

22) Società cooperativa produzione e lavoro « S. Giuseppe », con sede in Rodi Garganico (Foggia), costituita per rogito De Maio in data 11 novembre 1955, rep. 8915;

23) Società cooperativa produzione e lavoro « Operai Trebbiatori ed Affini « La Torrese », con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito Imperati in data 5 febbraio 1947, rep. 848;

24) Società cooperativa produzione e lavoro « La Labor Marigliano », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Passori in data 20 febbraio 1947, rep. —;

25) Società cooperativa « Fernova » Cooperativa di Consumo fra Ferrovieri, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia, in data 7 novembre 1962, rep. 17733;

26) Società cooperativa edilizia « Emanuela Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 16 novembre 1963, rep. 115241;

27) Società cooperativa edilizia « Luigi Morelli fra Braccianti Agricoli », con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 30 giugno 1962, rep. 26066;

28) Società cooperativa edilizia « Combattenti e Reduci », con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 22 novembre 1959, rep. 10988;

29) Società cooperativa edilizia « Il Buon Lavoratore », con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 24 marzo 1964, rep. 67144;

30) Società cooperativa edilizia « Domus Rosetana », con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 14 ottobre 1957, rep. 295;

31) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Capranica (Viterbo), costituita per rogito Colalelli in data 12 luglio 1962, rep. 2971;

32) Società cooperativa edilizia « Giardino Galileo Nicolini », con sede in Capranica (Viterbo), costituita per rogito Colalelli in data 4 febbraio 1962, rep. 2783;

33) Società cooperativa « Ceramica Cervisa - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro tra Ceramisti », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 12 dicembre 1964, rep. 33547;

34) Società cooperativa edilizia « Spegatra », con sede in S. Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 29 ottobre 1963, rep. 13795;

35) Società cooperativa edilizia « Velka », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 4 gennaio 1965, rep. 7332.

(7215)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Luca » Fonte Monterosso

Con decreto n. 912 in data 23 giugno 1967, la sig.ra Ambrogina Cantù, domiciliata a Verbania (Novara), via XXV Aprile, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « San Luca » Fonte Monterosso, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Verbania (Novara).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 x cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 12,5 x cm. 8,2 per quelle da 1/2 litro e di cm. 11 x cm. 7,2 per quelle da 1/4 di litro, di coloro bianco ed azzurro nei riquadri laterali.

Sul riquadro centrale è raffigurata, su fondo bianco, una piramide con vertice azzurro e successivamente, divisa da una striscia bianca, colorata in arancione e marrone. In fondo allo stesso riquadro vi sono delle striscie ondulate in colore bianco, marrone ed azzurro. Dall'alto in basso, sempre nel riquadro centrale, si legge in caratteri neri: « Antilitiasica-Antiurica-Acqua naturale oligominerale-Diuretica-Digestiva-Acqua di San Luca - Fonte Monterosso-Suna (Verbania) Prov. Novara ».

Nella parte inferiore è riprodotto, in caratteri neri, un marchio triangolare intorno al quale si legge « Acqua di San Luca - Fonte Monterosso Suna - Verbania ». In fondo agli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra sono riportate le caratteristiche cliniche redatte in data 8 dicembre 1963 dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'Istituto di idrologia dell'Università di Pavia, e successivamente il giudizio di purezza batteriologica redatto in data 12 marzo 1963, dal prof. Fernando Luigi Petrilli, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova. Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi, in data 10 dicembre 1962, del dott. Paolo Armandola, direttore del reparto del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara, autorizzato, con decreto ACIS n. 120030 dell'11 gennaio 1956, ad eseguire analisi chimiche di acque minerali.

Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, nello stabilimento che verrà costruito entro due anni dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta da una galleria situata nella roccia ad un pozzetto di raccolta, mediante un tubo collettore. Dal pozzetto verra convogliata ad un serbatoio di acciaio inossidabile, dal quale, per gravità, giungerà allo stabilimento d'imbottigliamento percorrendo una tubazione di acciaio inossidabile.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni e sostituzioni dell'acqua minerale.

(7190)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.229.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7412)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7413)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.657.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7414)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7415)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 668.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7416)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1967, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.672.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7417)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7418)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7419)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.599.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7420)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.418.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7421)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.586.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7422)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7423)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.783.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7424)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Vito d'Asio (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.253.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7425)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.661.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7427)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.779.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7426)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di San Leonardo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.306.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7428)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.508.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7429)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.047.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7430)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.046.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7431)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.026.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7432)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.401.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7433)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.218.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7434)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Istituzione dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi nel mercato dei cereali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, avente i compiti di organismo di intervento previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed altri compiti stabiliti dalla legge per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il Regolamento del Consiglio della Comunità Economica Europea del 13 giugno 1967, n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, che sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 1967, il Regolamento della stessa Autorità del 4 aprile 1962, n. 19, e prevede compiti dello organismo d'intervento dello Stato nella commercializzazione dei cereali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 303 del 1966, i compiti esecutivi negli interventi di mercato sono affidati, di regola, dall'Azienda ad operatori riconosciuti idonei, iscritti in albi istituiti presso l'Azienda medesima;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'istituzione presso l'Azienda dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei allo assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda medesima nel mercato dei cereali previsti nel citato regolamento comunitario n. 120/67;

Visto il Regolamento di servizio dell'Azienda, deliberato nell'adunanza del 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967, sulla disciplina generale degli Albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nei mercati dei prodotti agricoli, nonché sulla disciplina generale dell'affidamento di tali compiti;

Nell'adunanza del 30 giugno 1967;

Ha deliberato:

1) E' istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nel mercato dei cereali;

2) Per l'organizzazione, l'amministrazione e la tenuta dell'Albo istituito con la presente deliberazione si osservano le norme generali sugli Albi dell'Azienda contenute nel Regolamento di servizio deliberato in data 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967;

3) Per ottenere l'iscrizione nell'albo di cui al precedente punto 1) i richiedenti, oltre a possedere i requisiti generali prescritti dal citato Regolamento di servizio in data 26 maggio 1967, devono disporre, nella zona territoriale per la quale intendano conseguire il riconoscimento di idoneità e l'iscrizione nell'albo, di magazzini di ricevimento e conservazione dei cereali per una capacità ricettiva complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000 di cereali;

4) L'operatività dell'albo, anche agli effetti della possibilità di presentazione delle domande di iscrizione in esso, decorre dal 15° giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il presidente: RESTIVO

(7515)

Istituzione dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi nel mercato dell'olio d'oliva e dei semi oleosi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, avente i compiti di organismo di intervento dello Stato previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed altri compiti stabiliti dalla legge per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 del 25 ottobre 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 303 del 1966, sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti d'intervento nel mercato dei grassi previsti dal Regolamento della Comunità Economica Europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il citato Regolamento della Comunità Economica Europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede compiti dell'organismo d'intervento dello Stato nella commercializzazione dell'olio di oliva e dei semi oleosi;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 303 del 1966 i compiti esecutivi negli interventi di mercato sono affidati, di regola, dall'Azienda ad operatori riconosciuti idonei, iscritti in Albi istituiti presso l'Azienda medesima;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'istituzione presso l'A.I.M.A. dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei allo assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nel mercato dell'olio di oliva e dei semi oleosi, previsti nel citato Regolamento comunitario n. 136/66 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di servizio dell'A.I.M.A., deliberato nell'adunanza del 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 6 luglio 1967, sulla disciplina generale degli Albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nei mercati dei prodotti agricoli, nonchè sulla disciplina generale dell'affidamento di tali compiti;

Nell'adunanza del 30 giugno 1967;

Ha deliberato:

1) E' istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi di intervento dell'Azienda nel mercato dell'olio di oliva e dei semi oleosi.

L'Albo è distinto in due sezioni: sezione per l'olio di oliva e sezione per i semi oleosi;

2) Per l'organizzazione, l'amministrazione e la tenuta dell'Albo istituito con la presente deliberazione, si osservano le norme generali sugli Albi dell'Azienda, contenute nel Regolamento di servizio deliberato in data 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967;

3) Per ottenere l'iscrizione in una delle due sezioni dell'Albo di cui al precedente punto 1) i richiedenti, oltre a possedere requisiti generali prescritti dal citato regolamento di servizio in data 26 maggio 1967, devono disporre, nella zona territoriale per la quale intendono conseguire il riconoscimento di idoneità e l'iscrizione nell'Albo, di magazzini di ricevimento e conservazione del prodotto per una capacità ricettiva complessiva: non inferiore a q.li 1.000 e singola non inferiore a q.li 500 per l'olio di oliva; complessiva non inferiore a quintali 5.000 e singola non inferiore a q.li 3.000 per i semi oleosi;

4) L'iscrizione di uno stesso soggetto in entrambe le sezioni dell'Albo è ammissibile a condizione che il richiedente presenti apposita domanda per ciascuna di esse e le attrezzature relative all'olio di oliva siano situate in locali distinti da quelle relative ai semi oleosi;

5) L'operatività dell'Albo, anche agli effetti della presentazione delle domande di iscrizione in esso, decorre dal 15° giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il presidente: RESTIVO

(7516)

Istituzione dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi nel mercato dei prodotti lattiero caseari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, avente i compiti di organismo di intervento dello Stato previsti dai

Regolamenti della Comunità Economica Europea sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed altri compiti stabiliti dalla legge per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 164 del 2 luglio 1967, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 303 del 1966, sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea; di una organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario;

Visti i Regolamenti della Comunità Economica Europea numero 13/64 del 5 febbraio 1964, e successivi, relativi all'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che prevedono compiti dell'organismo d'intervento dello Stato nella commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 303 del 1966 i compiti esecutivi negli interventi di mercato sono affidati, di regola, dall'A.I.M.A. ad operatori riconosciuti idonei, iscritti in Albi istituiti presso l'Azienda medesima;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'istituzione dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi dell'A.I.M.A. nel mercato dei prodotti lattiero-caseari, previsti nei citati Regolamenti della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento di servizio dell'A.I.M.A., deliberato nell'adunanza del 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967, sulla disciplina generale degli Albi dei soggeti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nei mercati dei prodotti agricoli, nonchè sulla disciplina generale dell'affidamento di tali compiti;

Nell'adunanza del 30 giugno 1967;

Ha deliberato:

1) E' istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi d'intervento dell'Azienda nel mercato dei prodotti lattiero-caseari;

2) Per l'organizzazione, l'amministrazione e la tenuta dell'Albo istituito con la presente deliberazione si osservano le norme generali sugli Albi dell'Azienda contenute nel Regolamento di servizio deliberato in data 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967;

3) Per ottenere l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente punto 1) i richiedenti, oltre a possedere i requisiti generali prescritti dal citato Regolamento di servizio in data 26 maggio 1966, devono disporre, nella zona territoriale per la quale intendono conseguire il riconoscimento di idoneità e l'iscrizione nell'Albo, di magazzini di ricevimento e conservazione dei prodotti per una capacità ricettiva complessiva non inferiore a q.li 500 e singola non inferiore a q.li 100 di prodotto;

4) L'operatività dell'Albo, anche agli effetti della presentazione delle domande di iscrizione in esso, decorre dal 15° giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il presidente: RESTIVO

(7517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 10 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,28	624,25	624,2550	624,36	624,22	—	624,27	624,36	624,27	624,25
$ Can.	578,10	578,30	578,25	578,15	577,75	—	578,20	578,15	578,15	578 —
Fr. Sv.	144,38	144,30	144,40	144,385	144,30	—	144,36	144,385	144,38	144,28
Kr. D.	90,11	90,06	90,04	90,07	90,10	—	90,03	90,07	90,08	90,08
Kr. N.	87,32	87,34	87,38	87,36	87,35	—	87,34	87,36	87,31	87,31
Kr. Sv.	121,15	121,23	121,25	121,27	121 —	—	121,24	121,27	121,19	121,10
Fol.	173,30	173,30	173,29	173,31	173,30	—	173,29	173,31	173,30	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,58	12,58	12,575	—	12,5775	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,28	127,27	127,29	127,305	127,25	—	127,285	127,305	127,28	127,27
Lst.	1741,05	1740,85	1740,65	1741,25	1740,50	—	1740,05	1741,25	1740,85	1740,85
Dm. occ.	156,14	156,20	156,15	156,20	156,20	—	151,20	156,20	156,17	156,25
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,18	—	24,1880	24,1925	24,19	24,195
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,41	10,4150	10,42	—	10,4110	10,415	10,41	10,41

Media dei titoli del 10 luglio 1967

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,35	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,45	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,425	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,95	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,10	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,70	» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775	» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1967

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,315	1 Franco belga	12,579
1 Dollaro canadese	578,175	1 Franco francese	127,295
1 Franco svizzero	144,372	1 Lira sterlina	1741,05
1 Corona danese	90,05	1 Marco germanico	156,20
1 Corona norvegese	87,35	1 Scellino austriaco	24,19
1 Corona svedese	121,255	1 Escudo Port.	21,722
1 Fiorino olandese	173,30	1 Peseta Sp.	10,413

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Atteso che dei quattro posti attualmente disponibili nel ruolo dei capi-tecnici industriali ed agrari, l'Amministrazione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di mettere a concorso due posti per capi-tecnici industriali tessili e due per capi-tecnici agrari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale (specializzazione « tessile »), o altro titolo di studio equipollente;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed

invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, ufficio 1°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1° - nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi

dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 6, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di due prove scritte.

Le prove avranno rispettivamente per oggetto:

1) tecnica industriale tessile;

2) contabilità delle aziende industriali.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali;

b) legge sull'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria e di contabilità generale dello Stato.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento della loro identità personale.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1967
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 129

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata e da inviare al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio 1°)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio 1° - ROMA

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (provincia di . .) in via . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di capo tecnico industriale tessile aggiunto (ex coeff. 202) nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . .;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune . . . . oppure (2) . . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) . . . .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . oppure (4) . . . .;

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (5) . . . .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: . . . .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (6) . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando che danno diritto alla eventuale elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione nelle medesime, indicarne i motivi.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6761)

Concorso per esami a due posti di capo tecnico agrario aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Atteso che dei quattro posti attualmente disponibili nel ruolo dei capi-tecnici industriali ed agrari, l'Amministrazione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di metterne a concorso due per capi-tecnici industriali tessili e due per capi-tecnici agrari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico agrario aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico agrario o altro titolo di studio equipollente;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, ufficio 1°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere f) e g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1° - nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera a), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale

concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 6, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione.

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed orali dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.

L'esame consterà di due prove scritte.

Le prove avranno rispettivamente per oggetto:

1) tecnica agraria;

2) contabilità delle aziende agrarie.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena e nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) legge sull'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria e di contabilità generale dello Stato.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento della loro identità personale.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1967
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 128

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata e da inviare al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio 1°)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio 1° - ROMA

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di capo tecnico agrario aggiunto (ex coefficiente 202), nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . .;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . nell'anno scolastico . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune . . . oppure (2) . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) . .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . oppure (4) . .;

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (5) . .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: .

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (6) . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6752)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100 in data 30 novembre 1962, con cui si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1101 in data 30 novembre 1962 col quale venivano nominati i vincitori del concorso anzidetto;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V, n. 1126 in data 26 marzo 1966, pubblicata alla udienza del 27 agosto 1966, con la quale accogliendosi due ricorsi proposti da alcuni candidati al concorso anzidetto, venivano annullati i decreti n. 1100 e n. 1101 di cui innanzi, nonchè gli atti del procedimento concorsuale nei limiti indicati nella motivazione della decisione stessa;

Visto il proprio decreto del 5 gennaio 1967, n. 27, con il quale tra l'altro si revocavano i propri decreti n. 1100 e 1101 del 30 novembre 1962 perchè annullati dalla citata decisione del Consiglio di Stato;

Viste le risultanze della Commissione giudicatrice, costituita con proprio decreto n. 526 in data 23 maggio 1962 e composta dalle medesime persone già nominate con il detto decreto, riconvocata per il riesame e la rivalutazione dei titoli alla stregua delle osservazioni formulate nella citata decisione del Consiglio di Stato concernenti i nuovi criteri di massima, a rettifica dei criteri a suo tempo adottati dalla Commissione stessa per la valutazione dei titoli di merito dei concorrenti;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ventriglia Francesco	punti	61,149
2. Sartori Ugo	»	59,747
3. Zini Ciro	»	59,461
4. Cacciani Luigi	»	58,751
5. Rustichelli Renzo	»	58,714
6. Onfiani Marcello	»	58,522
7. Rossini Enrico	»	58,371
8. Musi Pietro	»	58,274
9. Albarelli Ennio	»	58,257
10. Modesti Pietro	»	57,817
11. Fornaciari Remo	»	57,620
12. Marchetti Massimo	»	57,263
13. Rosa Giovanni	»	56,985

14. Ferrari Bonifacio Riccardo	punti	56,592
15. Cigarini Pietro	»	56,445
16. Sghedoni Orlando	»	56,358
17. Ferrari Giovanni	»	55,288
18. Berretti Claudio Giorgio	»	54,342
19. Ferrarini Brenno	»	54,181
20. Salterini Mario	»	54,144
21. Varacca Walter	»	53,910
22. Lasagna Guido	»	53,839
23. Uccelli Mario	»	53,676
24. Micagni Giovanni	»	53,498
25. Rotteglia Antonio	»	52,542
26. Gentili Eros	»	52,102
27. Rossi Gianluigi	»	52,039
28. Zucchi Lorenzo	»	51,215
29. Bellandi Adelmo	»	50,721
30. Curti Giulio	»	50,199
31. Landini Giancarlo	»	47,777
32. Coletti Giuseppe	»	47,500
33. Morresi Ennio	»	46,935
34. Serafini Giuseppe	»	45 —
35. Corbellini Arnaldo	»	44,812
36. Cappi Giuseppe	»	44 —
37. Oci Giorgio	»	44 —
38. Cantoni Enrico	»	43,953
39. Degli Incerti Tocci Romano	»	43,055
40. Fumagalli Aldo	»	42,125
41. Morandi Luigi	»	42 —
42. Cherubini Giuseppe	»	41,629
43. Lelli Achille	»	41 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia, della Prefettura e dei comuni di Bibbiano, Castelnuovo né Monti, Gualtieri, Poviglio e Toano.

Reggio Emilia, addì 23 giugno 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100 in data 30 novembre 1962, con cui si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1101 in data 30 novembre 1962 col quale venivano nominati i vincitori del concorso anzidetto;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - n. 1126 in data 26 marzo 1966, pubblicata alla udienza del 27 agosto 1966, con la quale accogliendosi due ricorsi proposti da alcuni candidati al concorso anzidetto, venivano annullati i decreti n 1100 e n. 1101 di cui innanzi, nonchè gli atti del procedimento concorsuale nei limiti indicati nella motivazione della decisione stessa;

Visto il proprio decreto del 5 gennaio 1967, n. 27, con il quale tra l'altro si revocavano i propri decreti n. 1100 e 1101 del 30 novembre 1962 perchè annullati dalla citata decisione del Consiglio di Stato;

Viste le risultanze della Commissione giudicatrice, costituita con proprio decreto n. 526 in data 23 maggio 1962 e composta dalle medesime persone già nominate con il detto decreto, riconvocata per il riesame e la rivalutazione dei titoli alla stregua delle osservazioni formulate nella citata decisione del Consiglio di Stato concernenti i nuovi criteri di massima, a rettifica dei criteri a suo tempo adottati dalla Commissione stessa per la valutazione dei titoli di merito dei concorrenti;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Ventriglia Francesco: Bibbiano;
2) Sartori Ugo: Poviglio;
3) Zini Ciro: Gualtieri;
4) Rustichelli Renzo: Castelnuovo nè Monti;
5) Onfiani Marcello: Toano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 23 giugno 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

(7224)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.